

Bergamo, 30 giugno 2017

**Oggetto: estensione dello “split payment”, dal 01/07/2017, alle fatture emesse dai professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione.**

L'art. 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ha esteso il meccanismo Iva dello “split payment” (o “scissione dei pagamenti”), previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, che risulta dunque da applicarsi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

Il medesimo provvedimento legislativo ha incluso nella disciplina in oggetto anche le prestazioni di servizi con ritenuta alla fonte e le fatture emesse dai professionisti nei confronti dei sopracitati soggetti.

Pertanto, **a partire dal 01/07/2017**, tutte le fatture emesse dal professionista ad una Pubblica Amministrazione già destinataria di fatture in formato elettronico, dovranno essere redatte in conformità a tale norma e riportare la seguente annotazione:

**“Operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 – Split payment”**

Si ricorda, pertanto, che, **all'interno della fattura elettronica, nella sezione relativa ai “Dati di riepilogo per aliquota Iva e natura”, la “Esigibilità Iva” deve recare la dicitura “S (scissione dei pagamenti)” e non la dicitura “I (esigibilità immediata)”**.

Si precisa, inoltre, che, in ottemperanza al meccanismo dello split payment, il professionista dovrà esporre l'Iva in fattura senza però considerarla nella liquidazione Iva del periodo e nel proprio scadenziario, poiché la suddetta Iva non sarà liquidata al professionista nel saldo della fattura, ma verrà liquidata direttamente all'Erario da parte della Pubblica Amministrazione committente.